

Art. 366 Durata del mandato

¹ Le parti possono limitare nel patto d'arbitrato o in un accordo successivo la durata del mandato del tribunale arbitrale.

² La durata del mandato entro cui il tribunale arbitrale deve pronunciare il lodo può essere prorogata:

a. per accordo tra le parti;

b. su richiesta di una parte o del tribunale arbitrale, mediante decisione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.
